

E.N.P.A.F. Interventi per favorire l'occupazione: regolamento per l'assegnazione del contributo in favore di titolari di farmacia e di esercizi autorizzati alla vendita diretta di farmaci che assumono farmacisti di età non superiore ai trenta anni o farmacisti disoccupati di età pari o superiore ai cinquanta anni.

1. DATORI DI LAVORO DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Il contributo all'assunzione di farmacisti di età non superiore ai 30 anni o di farmacisti disoccupati di età pari o superiore ai 50 anni è riconosciuto ai seguenti datori di lavoro:

- a) farmacisti iscritti all'ENPAF, titolari di farmacia ovvero di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci (ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 223/2006 conv. Legge n. 248/2006) nella forma dell'impresa individuale;
- b) società di gestione di farmacie private e di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci.

2. RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

Il contributo all'assunzione riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - sia nuove assunzioni sia trasformazioni di precedenti rapporti a termine avvenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento - compresi i rapporti di apprendistato, fermo il rispetto dei requisiti soggettivi in capo al lavoratore alla data della prima assunzione.

3. CONDIZIONI PER IL DIRITTO AL CONTRIBUTO

Il diritto alla legittima fruizione del contributo all'assunzione è subordinato al rispetto, da parte del datore di lavoro, delle seguenti condizioni:

- a) aver assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in corso da almeno 8 mesi, un iscritto all'Albo dei Farmacisti di età non superiore ai 30 anni ovvero di età pari o superiore a 50 anni, se disoccupato da almeno 6 mesi. Sono esclusi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- b) aver assunto il suddetto farmacista con qualifica non inferiore a quella di collaboratore di farmacia privata ai sensi del vigente CCNL delle farmacie private; il contratto, per quanto riguarda gli esercizi di cui all'art. 5 del D.L. n. 223/2006, può essere stipulato anche in base al CCNL del settore Commercio, purché con assunzione almeno al III livello;
- c) essere in regola col versamento della contribuzione ENPAF posta in riscossione fino alla data di presentazione della domanda;
- d) non aver effettuato licenziamenti di personale per motivi economici (giustificato motivo oggettivo) nell'ultimo anno precedente alla data di presentazione della domanda.

In caso di gestione societaria della farmacia o dell'esercizio autorizzato alla vendita di farmaci (art. 5 del D.L. n. 223/2006 conv. Legge n. 248/2006) sono richiesti i seguenti requisiti per l'accesso al contributo:

- e) la maggioranza delle quote di partecipazione al momento della domanda deve appartenere a farmacisti iscritti all'ENPAF;
- f) tutti i soci farmacisti iscritti devono soddisfare il requisito di cui al precedente punto c).

4. ASSETTO E MISURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo all'assunzione è riconosciuto ai rapporti di lavoro con anzianità minima di 8 mesi e per una durata massima di 36 mesi, purché continuativi.
2. Il rapporto di lavoro deve risultare ancora in essere al momento della presentazione della domanda e i requisiti soggettivi relativi all'età del lavoratore ed alla durata dello stato di disoccupazione devono riferirsi alla data della prima assunzione.
3. Il medesimo datore di lavoro può presentare domanda per non più di tre contratti di lavoro.
4. Il contributo è percentualmente commisurato all'importo degli oneri salariali ordinariamente sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione del farmacista ed è correlato alla durata del rapporto di lavoro.
5. La percentuale viene calcolata sul costo della retribuzione ordinaria lorda sostenuto per il periodo di riferimento (minimo tabellare da CCNL).
6. Il contributo viene riconosciuto al termine di ciascun periodo e nelle percentuali di seguito riportate:

DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO			
8 mesi	17 mesi	26 mesi	36 mesi
20%	25%	30%	40%

5. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

1. La domanda deve essere presentata dal farmacista iscritto titolare dell'impresa ovvero dal rappresentante legale della società.
2. La domanda, redatta sulla modulistica predisposta dall'Ufficio, deve essere presentata, a pena di decadenza, tramite raccomandata A/R ovvero tramite PEC, entro 90 giorni dalla fine del periodo di lavoro – indicato al punto 4.6 - per cui viene richiesto il beneficio; per la decorrenza del termine farà fede la data di emissione dell'ultima busta allegata alla domanda.

3. Relativamente a ciascun rapporto di lavoro per cui si richiede il beneficio, la domanda è ripetibile per un massimo di quattro volte, una per ciascuna fascia temporale di cui alla tabella.
4. Le domande saranno liquidate, nei limiti dello stanziamento, secondo l'ordine cronologico di invio. Farà fede la data di spedizione.

6. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Il richiedente, in allegato alla domanda, dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di lavoro dipendente stipulato con il farmacista iscritto all'Albo;
- b) copia delle comunicazioni obbligatorie di assunzione previste dalla vigente normativa;
- c) copia di tutte le buste paga, emesse in conformità alla normativa vigente, relative al periodo per il quale si richiede il contributo, unitamente a quella relativa al mese della domanda;

Solo per l'assunzione di un farmacista disoccupato per un periodo continuativo di almeno sei mesi e con età pari o superiore a 50 anni:

- d) copia dell'ultima dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) presentata dal lavoratore;

Solo se il richiedente è una società di gestione di farmacia privata o di esercizio autorizzato alla vendita di farmaci ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 223/2006 (conv. Legge n. 248/2006):

- e) visura camerale del Registro delle imprese aggiornata alla data della domanda.

7. RICORSI

Gli eventuali ricorsi saranno ammessi solo se connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento e dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite raccomandata a.r. entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego. Per la decorrenza del termine, farà fede la data di spedizione.

8. TRATTAMENTO FISCALE

L'importo del contributo erogato è assoggettato al trattamento fiscale secondo la vigente normativa.